

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 55/23299/2011

OGGETTO: COMUNE DI PONT CANAVESE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. -
D.C.C. N. 14 DEL 28/04/2011 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C. (individuata sugli elaborati con il n. 19), adottato dal Comune di Pont Canavese con deliberazione C.C. n. 14 del 28 aprile 2011, trasmesso alla Provincia in data 17 maggio 2011 (pervenuto il 19/05/2011), ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

(Prat. 086/2011);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 14 del 28 aprile 2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al Piano vigente:

- adeguamento alla disciplina regionale in materia di commercio in sede fissa, approvata con D.C.R. n. 24 marzo 2006, n. 59-10831;
- adeguamento dell'articolo 49 bis e ter alla L.R. n. 38 del 29 dicembre 2006 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" e alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268;
- modeste variazioni finalizzate alla soluzione di problematiche di carattere generale ed al migliore utilizzo di alcune aree residenziali e/o spazi destinati a servizi pubblici:
 - 1) rettifica di errore materiale per corretta individuazione area inedificabile di contorno alla Chiesa di Santa Maria in Doblazio;
 - 2) attribuzione area pertinenziale a lotto edificato "E170";
 - 3) trasformazione area residenziale "C35" (zona sud particelle catastali), in agricola;

- 4) trasformazione area residenziale “C35” (zona sud particelle catastali), in agricola, per una superficie complessiva anche della modifica individuata dal n. 3), pari a mq 1.350;
- 5) variazione del tipo di intervento da ristrutturazione A a B per recupero strutturale porzione di edificio esistente in Località Doblazio;
- 6) variazione del tipo di intervento da ristrutturazione A a B per recupero strutturale di edificio esistente in Località Doblazio;
- 7) variazione della destinazione d’uso di un’area da agricola a residenziale “C53”, già compresa in contesto edificato (produttivo/residenziale) in Località Montiglio;
- 8) riconoscimento della destinazione residenziale esistente “E63” ad un rustico avente caratteristiche di magazzino, adiacente all’abitato di Località Montiglio; la modifica è una presa d’atto di quanto consentito dalla L.R. 9/2003 e dalle N.d.A. del Piano vigente;
- 9) variazione della destinazione d’uso di una porzione di area, avente superficie pari a 250 m da residenziale “E12a” a servizi all’istruzione “S13”, finalizzata a migliorare l’offerta di spazi per la scuola materna e di miglior accesso ai servizi pubblici antistanti - poliambulatorio e Palazzo Comunale - posti nel Capoluogo;
- 10) modifica della destinazione d’uso di una porzione di area turistico-ricettiva “T2” pari a 150 mq a servizi pubblici destinati al parcheggio “P18b”;

La documentazione di Variante contiene la verifica di conformità delle proposte con il dettato del settimo comma dell’articolo 17 L.R. 56/77 e per quanto attiene il Piano di Zonizzazione Acustica. Per quanto riguarda la compatibilità degli interventi con le previsioni relative al rischio idrogeologico, la “*Relazione Illustrativa*” rimanda ad una “*Relazione Geologica*”, non inserita tra gli allegati regolarmente adottati con D.C.C. 14 del 28 aprile 2011. La documentazione riporta le cause di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come richiesto dalla vigente normativa in materia;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell’articolo 20 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compiti di coordinamento dell’attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell’articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell’art. 5 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del

comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Pont Canavese con deliberazione C.C. n. 14 del 28 aprile 2011, le seguenti osservazioni:

- a) con riferimento alla documentazione di Variante, si segnala che gli elaborati devono essere debitamente sottoscritti, oltre che dal professionista incaricato, dal Sindaco o Assessore Delegato, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Procedimento. Si evidenzia, inoltre, la necessità per quanto attiene le modifiche alle N.d.A., di allegare il testo vigente in forma integrale ed il testo in progetto, evidenziando le variazioni apportate. In proposito, si ricorda che la “variante parziale” è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una “variante strutturale” ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere il contenuto e le finalità della variante stessa;
- b) con riferimento alle modifiche individuate ai punti 3 e 4 della ‘*Relazione Illustrativa*’, pur rilevando la diversa proprietà delle aree, non si coglie il tipo di variazione proposta, rimanendo invariato, anche cartograficamente lo stato vigente; si consiglia in fase di Progetto Definitivo di apportare le eventuali correzioni o i chiarimenti opportuni ad una migliore comprensione;
- c) le schede degli interventi in modifica rimandano alla “*Relazione geologica*” come previsto dalla vigente normativa; si segnala, tuttavia, che tale documentazione non risulta né allegata alla documentazione di Variante né adottata. I suddetti elaborati sono espressamente previsti dalla Circolare Presidente Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP e dalla successiva Nota Tecnica Esplicativa che recita “... si ritiene necessario che le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall’art. 17 della L.R. 56/77”;
- d) con riferimento alla modifica individuata dalla “*Relazione Illustrativa*” con il numero 8, finalizzata al recupero di un rustico, (da magazzino a residenziale), modificando anche l’uso dell’area da agricola a residenziale, si segnala la necessità, per l’applicazione della L.R. n. 9 del 29 aprile 2003 “*Norme per il recupero funzionale dei rustici*”, che lo stesso risponda ai requisiti previsti dalla normativa citata. Dalla scarna descrizione allegata, tali dettagli non emergono;
- e) con riferimento alla modifica individuata dalla “*Relazione Illustrativa*” con il numero 9 (cambio di destinazione d’uso da area residenziale “E12a” a servizi per l’istruzione “SI3”) dalla documentazione allegata, verifichi l’Amministrazione Comunale, il rispetto del dettato del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*”, in merito alle forme di pubblicità dell’avvio del procedimento, al calcolo dell’indennità di esproprio ecc... nei confronti della proprietà dell’area residenziale;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del

comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Pont Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 28 giugno 2011

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)